

**Contratto per lo svolgimento di attiva' nell'ambito del PROGETTO -
GENAGROCAL" attuazione di attività per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare - D.M. MASAF n.
645505 del 6 dicembre 2024**

TRA

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (di seguito
ARSAC), con P.IVA. 03268540782, avente sede legale a Cosenza, in Viale
Trieste, 93, rappresentata dalla dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri, che agisce
in qualità di Direttore Generale nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 79 del 30/12/2024 , domiciliata per la carica presso la
sede legale dell'Azienda

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria –
Centro di Ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA), di
seguito denominato "CREA OFA ", avente sede legale in Via della Navicella
2/4 00198 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede
operativa in via Settimio Severo 85 città RENDE (CS) rappresentato dal
Direttore del Centro (CREA OFA) Dott. Enzo Perri nell'esercizio delle sue
funzioni, nominato con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del
23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025

PREMESSO CHE

- ARSAC è il beneficiario di un progetto di ricerca denominato
"GENEAGROCAL" presentato dalla Regione Calabria nell'ambito dell'Avviso
pubblico MASAF DM n. 273404 del 19 giugno 2024, approvato con D.M.

	MASAF n. 645505 del 6 dicembre 2024 ed affidato all'ARSAC mediante	
	convezione registrata al Repertorio Regionale al n. 229 del 9 gennaio 2025;	
	- L'avviso di cui sopra è finalizzato ad incrementare e potenziare le attività	
	previste dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 e dei decreti 18 gennaio	
	2018, n. 1862 e 24 ottobre 2018, n. 10400, anche con azioni di ricerca,	
	recupero e caratterizzazione di risorse genetiche locali a rischio di	
	estinzione o erosione genetica;	
	- Tra CREA e ARSAC esiste un accordo di collaborazione ex art. 15 L.	
	241/90 per la collaborazione ad attività di ricerca approvato con delibera	
	ARSAC n. 36 del 29/12/2023 e successiva integrazione con delibera n. 08	
	del 24.01.2024;	
	- ARSAC, per la realizzazione delle attività previste nel progetto	
	GENEAGROCAL ha individuato, nell'ambito dell'accordo di collaborazione	
	(ex art. 15 l.241/90), il CREA-OFA quale soggetto erogatore dei servizi	
	relativi all'attività di "Training/Formazione per la <i>caratterizzazione genetica</i>	
	<i>di ecotipi di pero conservati dall'ARSAC ed analisi dei dati genetici</i> " e per	
	<i>Azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati</i> ;	
	- ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello statuto il CREA per il perseguimento delle	
	proprie finalità istituzionali, può fornire servizi a terzi in ragione di diritto	
	privato;	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art.1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo contratto.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto e responsabilità scientifica	

	ARSAC incarica il CREA-OFA di svolgere le attività indicate nelle premesse	
	nell'ambito delle attività previste dal progetto, come di seguito specificate e	
	con i relativi costi, per un corrispettivo complessivo pari ad € 5.000,00 (inclusa	
	I.V.A.);	
	<i>Attività previste di training/formazione del personale ARSAC alla</i>	
	<i>caratterizzazione genetica degli ecotipi di pero.</i>	
	1) Istruzioni per il prelievo dei campioni;	
	2) Training/formazione per estrazione acidi nucleici da matrici vegetali e	
	quantizzazione del campione	
	3) Messa a punto dei protocolli di analisi genetica mediante metodologia	
	KASP sul parco macchine in dotazione di ARSAC;	
	4) Attività di elaborazione dei dati di caratterizzazione genetica di 150 ecotipi	
	di pero presenti nel campo di conservazione della biodiversità di interesse	
	agricolo e alimentare della Regione Calabria, istituito nel Centro	
	Sperimentale dimostrativo dell'ARSAC di San Marco Argentano.	
	5) Analisi dei risultati ottenuti e confronto con la banca dati degli standard	
	<i>Azioni di divulgazione e disseminazione</i>	
	- Partecipazione ad attività dimostrative e divulgative previste da progetto.	
	Il responsabile scientifico dell'attività, per il CREA-OFA sarà la Dott.ssa	
	Angelina Nunziata, mentre il responsabile scientifico per ARSAC sarà il Dott.	
	Cosimo Tocci Direttore del laboratorio fitopatologico del Centro Sperimentale	
	Dimostrativo "Casello" di San Marco Argentano.	
	Art. 3 – Durata	
	Il presente contratto è valido dal momento della sottoscrizione fino al	

	30/11/2026. Non sono previste proroghe nel progetto.	
	Art. 4 - Modalità operative	
	Le attività di cui al programma di ricerca saranno svolte presso le strutture di	
	ARSAC e CREA-OFA.	
	Art.5 - Organizzazione del personale	
	Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del	
	proprio personale che, in virtù del presente contratto, venga chiamato a	
	frequentare le strutture dell'altra parte. I nominativi del personale che si	
	recherà presso le strutture dell'altro ente contraente dovranno essere oggetto	
	di comunicazione scritta a cura dei responsabili scientifici del programma di	
	ricerca. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti	
	disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.	
	Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento	
	Per l'attività prestata dal CREA-OFA ai fini dello svolgimento della ricerca il	
	contraente si impegna a versare il corrispettivo pari ad Euro 5.000,00 (inclusa	
	IVA). Il contraente si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla	
	data di ricevimento delle fatture.	
	Il CREA-OFA nel rispetto del cronoprogramma e dei costi per ciascun servizio	
	(attività) effettuato, previo controllo da parte del Responsabile scientifico Dott.	
	Cosimo Tocci sulla regolare esecuzione delle attività e consegna dei risultati,	
	emette fattura intestata al Beneficiario ARSAC che dovrà contenere, oltre alla	
	specificazione della voce di spesa così come da piano finanziario approvato, ossia	
	che trattasi di "Servizi prestati al beneficiario", e alla descrizione del servizio,	
	la dicitura: "Progetto GENAGROCAL" e il CUP del progetto: J59I24002340001	

	CODICE UNIVICO per la fattura elettronica: UF09PE .	
	I pagamenti avverranno con la seguente modalità: unico pagamento a	
	SALDO.	
	Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto del CREA – OFA presso la	
	Banca Nazionale del lavoro (BNL) Agenzia di Via Aldobrandeschi n. 300 -	
	00163 Roma Codice IBAN IT19S0100503382000000218660 - bonifico	
	ORDINARIO, indicando nella causale la sigla della struttura a favore del quale	
	lo stesso viene effettuato (CREA-OFA) e il numero di fattura, oltre la seguente	
	dicitura: "Progetto GENAGROCAL DM n. 645505 del 06.12.24.".	
	Il CREA-OFA si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari del corrispettivo ricevuto previsti dalla legge n.136/2010 e	
	successive modificazioni.	
	Art. 7 – Utilizzo dei loghi	
	Le parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine	
	dell'attività realizzate con il logo dell'ARSAC e quello del CREA-OFA che	
	potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente	
	accordo. Nelle manifestazioni pubbliche di disseminazione e divulgazione dei	
	risultati i loghi di cui sopra devono essere accompagnati dagli emblemi	
	istituzionali della Regione Calabria e del MASAF con citazione del decreto	
	ministeriale che ha finanziato l'iniziativa.	
	Art. 8 - Riservatezza	
	Il CREA-OFA si impegna a garantire a ARSAC il completo riserbo da parte	
	propria e dei propri collaboratori su tutti i risultati, le informazioni, i prodotti e	
	quant'altro deriverà dalle attività oggetto del presente contratto e a non	

	divulgare le citate informazioni a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione	
	scritta dell'Ente e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche	
	oggetto della presente contratto.	
	Art. 9 - Proprietà dei risultati	
	Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente contratto saranno delle	
	Parti. Il CREA potrà pubblicarli ed utilizzarli nelle forme ritenute più consone,	
	ma comunque sempre in accordo con il committente. Titolari dei diritti	
	patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di Brevetti ottenuti dall'attività oggetto	
	del contratto di cui si sta trattando saranno le Parti, che potranno chiedere la	
	protezione brevettuale nei Paesi e con le modalità che riterranno più	
	opportune, fatto salvo il diritto morale riconosciuto all'inventore, ai sensi delle	
	leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA, previa sottoscrizione di un	
	contratto di gestione congiunta del brevetto.	
	Art. 10 - Tutela del background	
	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i	
	materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una	
	singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di	
	diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura	
	strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono	
	ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, così	
	come nei 5 anni dalla conclusione effettiva del contratto, a mantenere	
	strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le	
	invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da	
	una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in	

	dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 11 - Inadempimento e risoluzione del contratto	
	Le parti possono risolvere il contratto nei casi di inadempimento gravi e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi all'altra parte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo raccomandata A/R. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art.1454 cod. civ.	
	Art. 12 - Responsabilità	
	Le parti si impegnano a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza del presente Contratto.	
	Art.13 - Diritto di recesso	
	Le parti hann per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non o la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento,	

	ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso	
	è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e	
	l'Ente si impegna a corrispondere al CREA, l'importo delle spese sostenute ed	
	impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.	
	Art. 14 - Disciplina delle controversie	
	Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile	
	ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di	
	COSENZA, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.	
	Art. 15 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente contratto o, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla sua stipula. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,	
	le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del	
	Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente contratto, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'atto medesimo.	
	Art. 16 - Norme applicabili	
	Il presente contratto è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti	
	articoli, riguardo ai rapporti tra ARSAC e il CREA-OFA si applicano le	
	disposizioni del Codice Civile.	

	Art. 17 - Oneri fiscali	
	Le parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo	
	in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.	
	Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il	
	presente contratto, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.	
	Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese	
	di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 48,00	
	che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi	
	dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle	
	Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.	
	Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto ad IVA.	
	Per ARSAC	Per il CREA-OFA
	Il Direttore Generale	Il Direttore del Centro
	Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri	Dott. Enzo Perri
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti	
	dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 11, 12	
	e 13 del presente contratto	
	Per ARSAC	Per il CREA-OFA
	Il Direttore Generale	Il Direttore del Centro
	Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri	Dott. Enzo Perri